

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 234/08/2011

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso avverso avviso di accertamento n° TMB030200067 - IRES - IRAP - anno 2004.

Ar. Sa. S.P.A., in persona del legale rappresentante Sig. Lu. Sa., ha impugnato, con ricorso presentato in data 12 novembre 2009, l'avviso di accertamento, notificato in data 31 agosto 2009, con il quale la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia Milano - Ufficio Grandi Contribuenti ha accertato, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73, con riferimento all'anno d'imposta 2004, il reddito imponibile in € 19.502.5931,00, con una maggiore imposta IRES di € 32.214,00 e il valore della produzione netta in € 40.845.737,00, con una maggiore IRAP di € 4.149,00, oltre a sanzioni ed interessi. La ricorrente assume che tale avviso scaturirebbe dal Processo Verbale di constatazione, di cui ne costituisce parte integrante, notificato in data 20/06/07 dalla Guardia di Finanza Polizia Tributaria di Como - Gruppo Tutela Finanza Pubblica - Sezione Verifiche complesse, con il quale veniva recuperato a tassazione il costo di demolizione di un fabbricato, adibito a scuola aziendale, pari a € 97.618,34, per violazione dell'art. 109 comma 1 del TUIR.

La ricorrente precisa che il fabbricato, demolito nell'anno 2004, sarebbe stato ricostruito nell'anno 2005 ed adibito a "Galvanica"; l'Ufficio, ritenendo che l'immobile distrutto non avesse generato alcun ricavo data la relativa inutilizzabilità, ne avrebbe recuperato il costo in quanto i relativi costi di demolizione, in osservanza del principio di competenza (art. 109 comma 1 del TUIR) ed in base alla correlazione tra costi e ricavi, avrebbero dovuto essere dedotti nell'anno in cui fabbricato, una volta ricostruito, entrava in funzione, ossia nell'anno 2005.

La contribuente lamenta, anzitutto, una difficoltà nella linea difensiva da adottare per il difforme inquadramento della fattispecie da parte dell'Ufficio che ritiene detti costi non di competenza (art. 109 comma 1 del TUIR) rispetto a quanto rilevato dalla Guardia di Finanza che ha contestato costi non inerenti (art. 109 comma 5 del TUIR): norme, comunque, non coerenti ai fatti oggetto del rilievo.

La ricorrente precisa di avere, nell'ambito di un programma di riorganizzazione dei propri processi produttivi e di razionalizzazione delle proprietà immobiliari a seguito di concessione edilizia, proceduto alla completa demolizione di un corpo di fabbrica adibito a scuola aziendale (corpo n. 19 di mq. 685) e di aver iniziato successivamente, sull'area resasi libera, l'edificazione di un nuovo fabbricato da destinare a reparto galvanico per i propri prodotti. Con tale intervento si sarebbe determinata economicamente una minusvalenza di complessive € 194.309,21, conseguente al costo storico del fabbricato demolito (€ 215.872,81), aumentato dei costi di demolizione per sgomberare l'area di sedime (€ 119.181,94).

La ricorrente ritiene infondata la presunzione della Guardia di Finanza, la quale non ha riconosciuto l'inerenza del costo di demolizione del vecchio fabbricato.

Chiede, pertanto, di disporre l'annullamento dell'avviso impugnato.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, costituitasi in giudizio, osserva che le valutazioni e le conclusioni emergenti da un verbale della Guardia di Finanza sono, comunque, sempre rimesse al vaglio dell'Ufficio Finanziario, organo a cui spetta il potere di rettifica e di accertamento. Nel merito, rileva che il costo pari a € 97.618,34, sostenuto nell'anno 2004 per la demolizione di un precedente fabbricato, sarebbe stato recuperato a tassazione poiché in base al principio di competenza e in correlazione tra costi e ricavi, ritenuto connesso al nuovo fabbricato, costruito e ultimato

nel 2005 e da quel momento produttivo di ricavi; infatti, la demolizione di per sé difficilmente potrebbe essere considerata strumentale al bene distrutto, ma anzi necessaria e prodromica ai successivi interventi, tesi ad ottimizzare e sfruttare più propriamente i beni aziendali e strumentali all'attività sociale. Del resto, secondo l'Ufficio, dall'oggetto sociale della società ricorrente non sarebbe possibile desumere alcuna attività attinente la tipologia del fabbricato dismesso.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di giudizio a carico di parte avversa.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011, tenutasi a seguito della relativa istanza presentata dalla parte, sono presenti il rag. A. Porro, difensore della ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio.

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Il Collegio, esaminati gli atti, non ritiene fondate le doglianze della contribuente.

Occorre, anzitutto, rilevare che l'Ufficio, nell'ambito del proprio potere di rettifica, può, sulla base dei rilievi evidenziati nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza ed esercitando un vaglio critico dei medesimi rilievi, impostare l'avviso di accertamento in ragione di un presupposto normativo diverso rispetto a quello indicato nel PVC.

Dunque, correttamente l'Ufficio, esaminati i rilievi della Guardia di Finanza e la documentazione allegata al PVC, ha ritenuto di procedere con la propria azione accertatrice contestando l'operato del contribuente in forza di una norma diversa rispetto a quella che ha portato la Guardia di Finanza a redigere il Processo Verbale. L'esercizio della potestà impositiva che ha indotto tale modifica non ha in alcun modo leso il diritto alla difesa, specificando l'avviso la norma in base alla quale l'Ufficio ha operato la ripresa.

Nel merito, l'Ufficio contesta alla contribuente la violazione di quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del D.P.R. 917/86, norma che prevede che "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare reddito nell'esercizio di competenza".

Nel caso di specie, non vi è contestazione tra le parti rispetto all'anno in cui la ricorrente ha proceduto alla demolizione del fabbricato (2004) e all'anno in cui detto fabbricato, ricostruito, è entrato in funzione (2005). Non vi è dubbio che i costi sostenuti per la demolizione del fabbricato devono essere considerati prodromici alla ricostruzione dello stesso immobile destinato all'esercizio dell'attività produttiva di cui all'oggetto sociale della contribuente.

Ne consegue che i costi sostenuti per la demolizione sono correlati ai ricavi conseguiti dal nuovo fabbricato la cui realizzazione si è, come detto, conclusa nell'anno 2005. Dunque, in base a quanto disposto dall'articolo 109 comma 1 del TUIR, i costi relativi alla demolizione dovevano, per competenza, rientrare tra i costi di edificazione del nuovo fabbricato della ricorrente relativi all'anno 2005.

In ragione di quanto sopra esposto, questa Commissione respinge il ricorso.

Per quanto riguarda, poi, le spese di giudizio, tenuto conto della soccombenza, si condanna la ricorrente alle spese processuali che si liquidano in € 1.000,00.

PQM

la Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.000,00.